

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EMILIAMBIENTE SPA del giorno 20 Luglio 2018

L'anno 2018, il giorno 20 (venti) del mese di Luglio si è riunito presso la sede sociale sita in Fidenza (Pr) via Gramsci n. 1/b il Consiglio di Amministrazione di EmiliAmbiente S.p.A. convocato per le ore 10:00 con apposito avviso (prot. n. 5098 del 13.07.2018) nelle persone dei Signori:

	Presenti	Assenti
CERRI GIUSEPPE	X	
BERNINI GIAN LORENZO	X	
COPELLI KATIA	X	
	3	

Alla seduta è presente, in rappresentanza del collegio sindacale, il Presidente Rag. Claudio Marchignoli.

Alla seduta sono altresì presenti, il Presidente della Commissione di controllo di EmiliAmbiente, Dott. Nicola Bernardi, il direttore Ing. Andrea Peschiuta, la Resp. Area Servizi societari, Dott.ssa Monica Caffarra, quest'ultima con funzione di segretario verbalizzante.

Il Presidente alle ore 10:15 circa apre la seduta e dà atto che stessa è validamente convocata e costituita con il seguente

Ordine del giorno:

- 1) omissis
- 2) omissis
- 3) omissis
- 4) omissis
- 5) omissis
- 6) omissis
- 7) omissis
- 8) **gara per l'appalto dei "Lavori di manutenzione e costruzione di reti, allacciamenti, infrastrutture varie del servizio acquedottistico" (CIG 6816424308 - CUP J23G16000020005) – Sentenza TAR Parma n. 154/2018 – Esecuzione sentenza – Determinazioni conseguenti.**

9) Omissis

10) Omissis

11) Omissis

12) Omissis

13) Omissis

14) Omissis

Omissis

8) gara per l'appalto dei "Lavori di manutenzione e costruzione di reti, allacciamenti, infrastrutture varie del servizio acquedottistico" (CIG 6816424308 - CUP J23G16000020005) – Sentenza TAR Parma n. 154/2018 – Esecuzione sentenza – Determinazioni conseguenti.

PREMESSO CHE

- in data 15.02.2016 EmiliAmbiente s.p.a. approvava il progetto definitivo dei "lavori di manutenzione e costruzione di reti, allacciamenti, infrastrutture varie del servizio acquedottistico CIG 657829331D – CUP J23G16000020005";
- con Determina n. 3 in data 23.03.2016 dell'allora Direttore Generale di EmiliAmbiente e R.U.P. veniva indetta gara per l'affidamento (tramite procedura aperta, criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) dell'appalto dei lavori cui sopra;
- in data 30.03.2016 veniva pubblicato sulla G.U.U.E. e sulla G.U.R.I. il bando di gara denominato "Lavori di manutenzione e costruzione di reti, allacciamenti, infrastrutture varie del servizio acquedottistico", CIG 657829331D;
- nel prescritto termine del 12.05.2016 pervenivano ad EmiliAmbiente n. 3 offerte/domande di partecipazione alla suddetta gara, da parte dei seguenti operatori economici: ATI costituenda INGALLINA srl (capogruppo), COGEIR Costruzioni e Gestioni srl (mandante); ATI costituenda Impresa Cogni spa (capogruppo), GEOS Consorzio Imprese Riunite (mandante); ATI costituenda COIMPA (capogruppo) NAU Nuova Arti Unite (mandante);
- con Determinazione n. 4 del 20.05.2016 veniva nominata la Commissione giudicatrice nelle persone di: geom. Dino Pietralunga (Presidente), ing. Alberta Colavito (commissario) e ing. Alessio Rossi (commissario), oltre alla dott.ssa Lucilla Coppola quale Segretario verbalizzante;
- tutti gli operatori economici concorrenti venivano ammessi alla valutazione della Commissione giudicatrice;

- nelle giornate del 13.06.2016, 14.06.2016, 15.06.2016, 27.06.2016, 28.06.2016, 29.06.2016 ed 11.07.2016 si svolgevano le sedute riservate della Commissione giudicatrice;
- in data 13.07.2016 i membri della Commissione giudicatrice presentavano presso la Stazione Carabinieri di Fidenza denuncia querela contro ignoti in merito alla riscontrata sostituzione, ad opera di ignoti, della busta "3-C" contenente l'offerta economica presentata dall'ATI COIMPA-NAU;
- con verbale in data 14.07.2016 la Commissione giudicatrice disponeva la sospensione della suddetta procedura di gara;
- con Delibera assunta in data 01.08.2016 il C.d.A. di EmiliAmbiente disponeva proroga tecnica del contratto stipulato in data 22.09.2014 con COIMPA-NAU all'esito della gara d'appalto identificata con CIG 6375518BE1 (CIG originario 5725745A3D) e CUP J32D14000020005;
- con Delibera assunta in data 06.09.2016 il C.d.A. di EmiliAmbiente conferiva mandato al R.U.P. di procedere alla revoca della Determina a propria firma n. 3 del 23.03.2016 di indizione della *"Gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione e costruzione di reti, allacciamenti, infrastrutture varie del servizio acquedottistico 2016 – CIG 657829331D"* e della connessa successiva Determinazione n. 4 del 20.05.2016 di nomina della Commissione giudicatrice e, per l'effetto, di procedere alla revoca della procedura di gara indetta con la suddetta Determinazione;
- con Determina n. 12 del 06.09.2016 il R.U.P. Dino Pietralunga disponeva la revoca della procedura di gara di cui sopra;
- in data 04.10.2016 EmiliAmbiente riceveva la notifica di Decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma a seguito delle attività d'indagine conseguenti alla denuncia querela del 13.07.2016 di cui sopra;
- con Delibera in data 06.10.2016 il C.d.A. di EmiliAmbiente approvava la revisione del progetto definitivo dell'appalto in oggetto, per l'importo complessivo (inclusa eventuale opzione di rinnovo annuale) di €. 8.491.500,00;
- con Determina n. 15 del 14.10.2016 l'allora Direttore Generale di EmiliAmbiente indicava nuova procedura di gara per l'affidamento in appalto dei lavori di cui sopra, mediante procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 D.lgs. n.50/2016, il cui bando veniva pubblicato il 21.10.2016 sulla G.U.U.E. e sulla G.U.R.I. (CIG 6816424308 - CUP J23G16000020005);
- nel termine del 02.12.2016 previsto dal suddetto bando di gara pervenivano ad EmiliAmbiente quattro domande di partecipazione, da parte di: CANTIERI srl; ATI

costituenda Cons. Naz. Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti spa-Consortio Stabile C.I.T.E.A.-TECNA AMBIENTE scarl; ATI costituenda INGALLINA srl-COGEIR Costruzioni e Gestioni srl; ATI costituenda COIMPA-NAU;

- EmiliAmbiente disponeva di selezionare e di designare, quali componenti della Commissione giudicatrice, esclusivamente soggetti esterni ad EmiliAmbiente, chiedendo all'uopo all'Ordine degli Ingegneri di Parma un elenco di soggetti/iscritti all'Albo idonei e disponibili allo svolgimento di tale incarico;

- infatti, a seguito della richiesta inviata dal Direttore Generale di EmiliAmbiente in data 09.05.2016 e della risposta dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma che comunicava l'elenco di n° 5 nominativi di soggetti disponibili a far parte della Commissione giudicatrice (prot. gen. n. 488 del 23.05.2016), il C.d.A. di EmiliAmbiente, con Delibera assunta in data 07.12.2016, nominava la Commissione giudicatrice nelle persone di: Ing. Glauco Bufo (Presidente), Ing. Susanna Dondi (Componente) e Ing. Francesco Ferrari (Componente), tutti e tre liberi professionisti iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Parma ed esterni ad EmiliAmbiente;

- tutti gli operatori economici concorrenti venivano ammessi alla valutazione della Commissione giudicatrice;

- nelle giornate del 12.12.2016, 16.12.2016, 03.01.2017, 05.01.2017, 30.01.2017 e 14.02.2017 si svolgevano le sedute riservate della Commissione giudicatrice;

- a seguito delle valutazioni/decisioni della Commissione giudicatrice, quest'ultima formava/approvava la seguente graduatoria: 1^ classificata ATI costituenda COIMPA-NAU con punteggio totale 93,234 (di cui 69,54 punti per l'offerta tecnica e 23,694 punti per l'offerta economica); 2^ classificata ATI costituenda Cons. Naz. Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti spa-Consortio Stabile C.I.T.E.A.-TECNA AMBIENTE scarl con punteggio totale 83,673 (di cui 70,00 punti per l'offerta tecnica e 13,673 punti per l'offerta economica); 3^ classificata CANTIERI srl con punteggio totale 68,790 (di cui 38,79 punti per l'offerta tecnica e 23,17 punti per l'offerta economica); 4^ classificata ATI costituenda INGALLINA srl- COGEIR Costruzioni e Gestioni srl con punteggio totale 67,981 (di cui 53,70 punti per l'offerta tecnica e 14,281 punti per l'offerta economica);

- in data 14/15.02.2017, a seguito delle valutazioni/decisioni della Commissione giudicatrice, quest'ultima ed il R.U.P. proponevano l'aggiudicazione della gara in oggetto all'ATI costituenda COIMPA-NAU;

- in data 16.03.2017 EmiliAmbiente, visti i punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice e la "*proposta di aggiudicazione*" formulata dal R.U.P. il 15.02.17, provvedeva

all'aggiudicazione della gara in oggetto all'ATI costituenda COIMPA-NAU, dando atto che l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 7 D.lgs. n.50/2016, sarebbe divenuta efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

- in data 11.4.2017 veniva notificato ad EmiliAmbiente Decreto di perquisizione e sequestro disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, in relazione ed a seguito delle indagini derivanti dalla denuncia querela del 13.07.2016 di cui sopra;

- EmiliAmbiente, a seguito di istanza presentata quale "*persona offesa dal reato*" alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, veniva a conoscenza dell'Ordinanza ex art. 272 e ss. c.p.p. datata 6.4.2017 con la quale il G.I.P. c/o il Tribunale di Parma, vista la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere avanzata dal P.M. nei confronti di Pietralunga Dino (Direttore Generale di EmiliAmbiente, R.U.P. e Presidente della Commissione giudicatrice della gara identificata con CIG 657829331D, indetta il 23.3.2016 e revocata il 6.9.2016), Toscani Aldo (Vicepresidente del C.d.A. di COIMPA), Granelli Marco (Presidente del C.d.A. di COIMPA), Ghidini Stefano e Perlini Aldo (rispettivamente collaboratore e dipendente/responsabile dell'Ufficio Appalti di COIMPA) – indagati per i delitti previsti e puniti dagli artt. 110, 81, cpv, 326, 1° e 3° co., 353, 2° co., e 110, 61 n. 2, 476, 479 e 490 c.p. – aveva applicato ai suddetti soggetti la misura degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni di residenza;

- a seguito di quanto risultante dalla suddetta Ordinanza G.I.P. 6.4.2017, EmiliAmbiente, con nota 16.6.2017 (prot. 4218), comunicava a COIMPA e NAU l'avvio del procedimento di revoca dell'aggiudicazione disposta a loro favore il 16.3.2017, nonché di esclusione delle medesime dalla partecipazione alla gara in oggetto;

- nel termine di 10 gg. assegnato da EmiliAmbiente con la succitata nota 16.6.2017 (termine poi prorogato di ulteriori 7 gg.) COIMPA e NAU presentavano memorie e documenti;

- in data 23.6.2017 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma comunicava (ai sensi dell'art. 129, 1° e 3° co. disp. att. c.p.p.) ad EmiliAmbiente, oltre che alla Procura presso la Corte dei Conti e ad ANAC, di avere esercitato l'azione penale nei confronti di Pietralunga Dino, il quale pertanto risultava "*imputato*" per i delitti previsti e puniti dagli artt. 110, 81, cpv, 326, 1° e 3° comma, 353, 2° comma, e 110, 61 n. 2), 476, 479 e 490 c.p. comma, c.p. (vale a dire, i medesimi indicati nell'Ordinanza G.I.P. 6.4.2017), "*in concorso con Toscani Aldo, Ghidini Stefano, Perlini Aldo e Granelli Marco*";

- con Delibera del 6.7.2017 il C.d.A. di EmiliAmbiente, all'esito della disamina del complesso di elementi acquisiti, deliberava di revocare/annullare l'aggiudicazione della gara d'appalto in oggetto (CIG 6816424308) disposta il 16.3.2017 a favore dell'ATI costituenda COIMPA-

NAU, nonché di disporre l'esclusione della stessa ATI dalla partecipazione alla gara in questione, cui in data 14.7.2017 seguiva conforme e motivato provvedimento del R.U.P. (prot. 4901);

- con Delibera del C.d.A. di EmiliAmbiente in data 25.07.2017 e relativo provvedimento del R.U.P. in data 27.07.2017 (prot. n. 5203) veniva disposto lo scorrimento della graduatoria e l'aggiudicazione della gara in oggetto all'operatore economico, 2° classificato in graduatoria, ATI Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti S.C.P.A. (capogruppo) – Consorzio Stabile C.i.t.e.a. (mandante) – Tecnaambiente Soc. Coop ar.l. (mandante), dando atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 7 D.Lgs 50/2016, la suddetta aggiudicazione sarebbe divenuta efficace dopo il positivo esito delle verifiche circa il possesso dei requisiti auto dichiarati in sede di gara e prescritti dalla normativa vigente in capo all'aggiudicataria;

- EmiliAmbiente, ai sensi dell'art. 76 D.Lgs 50/2016 e con PEC in data 27.07.2017, comunicava l'aggiudicazione di cui sopra all'aggiudicataria, nonché ai concorrenti che avevano presentato offerta ed ai concorrenti esclusi;

- con ricorso al TAR di Parma notificato il 30.08.2017 (r.g. 210/2017) COIMPA e NAU impugnavano, con istanza cautelare, i suddetti provvedimenti di revoca/annullamento dell'aggiudicazione della gara d'appalto in oggetto, nonché di esclusione dalla partecipazione alla gara in questione;

- EmiliAmbiente, con atto depositato presso il TAR Parma il 23.9.2017, si costituiva nel giudizio r.g. 210/2017, contestando in fatto ed in diritto le tesi e le domande formulate da COIMPA e NAU;

- con Ordinanza n. 137/2017 dell'11.10.2017 il TAR di Parma rigettava l'istanza cautelare formulata da COIMPA e NAU;

- COIMPA e NAU impugnavano la suddetta Ordinanza n. 137/2017 innanzi al Consiglio di Stato (r.g. 8266/2017);

- EmiliAmbiente, con atto depositato presso il Consiglio di Stato il 7.12.2017, si costituiva nel giudizio r.g. 8266/2017, contestando in fatto ed in diritto le tesi e le domande formulate da COIMPA e NAU;

- COIMPA e NAU, nella camera di consiglio del 18.1.2018 fissata presso il Consiglio di Stato, rinunciavano all'istanza cautelare;

- con sentenze ex art. 444 c.p.p. n. 57/2018 e n. 59/2018 del 7.2.2018 il Tribunale di Parma, a seguito delle richieste di "patteggiamento" formulate dagli imputati Dino Pietralunga, Aldo Toscani, Stefano Ghidini ed Aldo Perlini con riferimento alle vicende di cui alla succitata

Ordinanza G.I.P. 6.4.2017, applicava ai suddetti la pena della reclusione (in misura compresa tra 1 anno e mesi dieci ed 1 anno), oltre che la pena della multa di €. 10.000 nei confronti di Aldo Toscani e Stefano Ghidini;

- con Determina del 20.02.2018 EmiliAmbiente – previa Determina del 19.2.2018 di presa d’atto della sostituzione della consorziata esecutrice Viridia s.c. con altra consorziata esecutrice individuata in ARCO Costruzioni Generali spa – dichiarava l’efficacia, ex art. 32 co. 7 D.Lgs 50/2016, dell’aggiudicazione già disposta il 25/27.07.2017 nei confronti all’ATI Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti s.c.p.a. (capogruppo)

- Consorzio Stabile C.i.t.e.a. (mandante) - Tecnaambiente Soc. Coop ar.l. (mandante), da qui innanzi, per brevità, solo “ATI Ciro Menotti”;

- in data 14.03.2018 EmiliAmbiente e la suddetta ATI Ciro Menotti stipulavano il contratto d’appalto relativo alla gara in oggetto;

- con ricorsi per motivi aggiunti depositati presso il TAR di Parma il 20 ed il 21 marzo 2018, COIMPA e NAU integravano le proprie doglianze nel giudizio r.g. 210/2017, con riproposizione dell’istanza cautelare;

- EmiliAmbiente, con memoria depositata presso il TAR Parma il 30.3.2018, eccepiva l’inammissibilità e comunque l’infondatezza dei suddetti motivi aggiunti, producendo in atti (tra l’altro e quale doc. 48) il succitato contratto d’appalto 14.03.2018 stipulato con l’ATI Ciro Menotti e chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate da COIMPA e NAU;

- con Ordinanza n. 50/2018 del 5.4.2018 il TAR di Parma respingeva l’istanza cautelare riproposta da COIMPA e NAU con i suddetti motivi aggiunti;

- all’esito dell’udienza pubblica svoltasi il 9.5.2018 presso il TAR di Parma il ricorso r.g. 210/2017 (e relativi motivi aggiunti) veniva introitato per la decisione;

- in data 18.5.2018 EmiliAmbiente e l’ATI Ciro Menotti sottoscrivevano verbale di consegna lavori, stabilendo l’inizio dell’esecuzione dei lavori medesimi dal 23.5.2018;

- in data 23.5.2018 l’ATI Ciro Menotti ha dato inizio all’esecuzione dei lavori di cui al verbale di consegna 18.5.2018 e relativo contratto stipulato in data 14.03.2018;

DATO ATTO CHE

- con sentenza n. 154/2018 pubblicata l’8.6.2018 il TAR di Parma, decidendo il ricorso r.g. 210/2017 (integrato da motivi aggiunti) promosso da COIMPA e NAU, ha giudicato fondato il settimo motivo del ricorso introduttivo, ed in specie ha ritenuto fondate le prospettazioni delle ricorrenti secondo le quali la condotta di EmiliAmbiente sarebbe viziata da “*irragionevolezza*”, “*contraddittorietà*” e “*difetto di motivazione*”, oltre che da “*sviamento di potere*” e violazione del canone di buon andamento dell’azione amministrativa, laddove (nella parte in cui) la

stessa EmiliAmbiente non ha revocato/annullato la procedura di gara in oggetto, nonostante l'acquisizione di "pareri legali" che si esprimevano in tal senso sulla base dei contenuti dell'Ordinanza di custodia cautelare 6.4.2017 emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Parma, e nonostante la succitata Ordinanza G.I.P. fornisse elementi suscettibili di porre in dubbio l'imparzialità e la riservatezza dei lavori e delle valutazioni della Commissione giudicatrice della gara in oggetto, e quindi, l'attendibilità della graduatoria formata all'esito della suddetta gara ai fini dell'individuazione dell'operatore economico cui aggiudicare l'appalto in questione;

- con la suddetta sentenza n. 154/2018 il TAR di Parma ha statuito - per quanto qui rileva - che il ricorso r.g. 210/2017 promosso da COIMPA e NAU è "*in parte accolto nei suesposti sensi, fatte salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione circa i profili di opportunità che ad essa competono in esito ai rilevati vizi (sorte della seconda gara)*";

- EmiliAmbiente è tenuta ed intende dare esecuzione alla sentenza n. 154/2018 del TAR di Parma, come già disposto da Codesto C.d.A. con Delibera del 21.06.2018;

RITENUTO CHE

- l'esecuzione della sentenza n. 154/2018 debba avvenire nei sensi di cui alla motivazione della sentenza medesima e tenendo conto del suddetto "rimando" ("*fatte salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione circa i profili di opportunità che ad essa competono in esito ai rilevati vizi (sorte della seconda gara)*", nonché del disposto degli artt. 121-122 c.p.a. (D.Lgs 104/2010 e ss.mm.ii.) e della circostanza che la citata sentenza non reca – pur a fronte di domanda in tal senso da parte delle ricorrenti COIMPA e NAU – declaratoria di inefficacia del contratto d'appalto stipulato in data 14.03.2018 tra EmiliAmbiente e l'ATI Ciro Menotti a seguito dell'aggiudicazione, definitiva ed efficace, disposta a favore della stessa ATI Ciro Menotti con i provvedimenti di cui alla premessa della presente Delibera; pertanto,

CONSIDERATO CHE

- EmiliAmbiente, in ordine alle decisioni da assumere in relazione alle risultanze dell'Ordinanza 6.4.2017 pronunciata dal G.I.P. presso il Tribunale di Parma, ha interpellato tre avvocati, dai quali ha acquisito i seguenti pareri legali: parere Avv. Piero Fidanza in data 20.4.2017 (pervenuto ad EmiliAmbiente con email in pari data); parere Avv. Alberto Bertoi in data 18.5.2017 (agli atti di EmiliAmbiente sub. prot. 3646 del 24.5.2017); parere Avv. Piero Fidanza in data 10.5.2017 (agli atti di EmiliAmbiente sub. prot. 3819 del 31.5.2017); parere Prof. Avv. Giorgio Pagliari in data 29.5.2017 (agli atti di EmiliAmbiente sub. prot. 3823 del 31.5.2017); va quindi dato atto – per quanto possa occorrere – che il parere del "*quarto Legale*" cui ci si riferisce a pag. 34 (3° e 4° cpv.) della sentenza TAR Parma n. 154/2018, è

stato reso dall'Avv. Massimo Rutigliano in data 04.08.2016 (agli atti di EmiliAmbiente sub. prot. 4597 del 09.08.2016) ed attiene alla gara indetta il 30.03.2016 e revocata il 06.09.2016 (gara identificata con CIG 657829331D e nella sentenza 154/2018 del TAR Parma con la dicitura "*prima gara*"), sicchè tale parere non riguarda le valutazioni e decisioni da assumere, da parte di EmiliAmbiente, in relazione alle risultanze della successiva Ordinanza 6.4.2017 pronunciata dal G.I.P. presso il Tribunale di Parma, e con riferimento alla gara indetta il 21.10.2016 (identificata con CIG 6816424308 e nella sentenza n. 154/2018 del TAR Parma con la dicitura "*seconda gara*");

- con riguardo allo specifico profilo inerente l'eventuale sussistenza di elementi di irregolarità/illegittimità/inattendibilità dell'intera procedura di gara indetta con bando pubblicato il 21.10.2016 (c.d. "*seconda gara*") i tre succitati legali interpellati si erano così espressi:

- quanto all'Avv. Piero Fidanza, con il primo parere del 20.4.2017 (al paragrafo intitolato "*Su eventuali irregolarità del procedimento di gara in esame*") il legale così si esprimeva: "*evidenzio altresì che dall'articolo di stampa richiamato non emergono irregolarità commesse nella gara in esame e dunque non sembrano sussistere, allo stato dei fatti noti, i presupposti per procedere all'annullamento/revoca di tutta la gara*". Tale parere è stato ritenuto da EmiliAmbiente irrilevante ai fini del suddetto specifico profilo, essendo stato reso sulla base di notizie riferite dalla stampa e nella non conoscenza dell'Ordinanza 6.4.2017 pronunciata dal G.I.P. presso il Tribunale di Parma.
- Con il secondo parere del 10.5.2017 (reso nella dichiarata disponibilità/conoscenza dell'Ordinanza G.I.P. 6.4.2017) l'Avv. Piero Fidanza, pur non affrontando espressamente il suddetto specifico profilo, affermava, tra l'altro: "*Tutto ciò richiamato ritengo che alla luce di quanto affermato nell'ordinanza che mi è stata trasmessa ci siano le condizioni per sostenere che l'aggiudicataria Coimpa debba essere esclusa dalla gara, con conseguente aggiudicazione in favore della seconda graduata...*", affermazione, quest'ultima, che induceva a ritenere che il legale, in relazione alle risultanze dell'Ordinanza G.I.P. 6.4.2017, avesse valutato insussistenti elementi di irregolarità/illegittimità della c.d. "*seconda gara*" tali da giustificare la revoca/annullamento della procedura in questione, poiché diversamente non avrebbe prospettato la "*conseguente aggiudicazione in favore della seconda graduata*", che, evidentemente, postulava la regolarità/legittimità (e quindi, la "*conservazione*") della "*seconda gara*".

- Con il parere 18.5.2017 l'Avv. Alberto Bertoi, in relazione al contenuto dell'Ordinanza G.I.P. 6.4.2017 (ed in specie sul rilievo che secondo quanto il G.I.P. assumeva di desumere da intercettazioni relative a colloqui telefonici tra il Presidente della Commissione della c.d. "seconda gara" ed il R.U.P. geom. Pietralunga, quest'ultimo avrebbe *"continuato a condizionare l'aggiudicazione, partecipando attivamente alla valutazione delle offerte alla stregua di un vero e proprio commissario "di fatto"*) esprimeva l'avviso che *"dall'Ordinanza 6.4.2017 del G.I.P. si traggono elementi che potrebbero minare la legittimità dell'intera procedura di gara e dunque, volendo seguire una linea di massima adesione alle regole formali e sostanziali che presidono lo svolgimento delle gare per l'affidamento di contratti pubblici, vi potrebbero essere le condizioni affinché la stazione appaltante revochi l'intera gara in oggetto"*, salvo evidenziare che *"di contro, è indubbio che la revoca della gara genera rilevanti problematiche, imponendo la rinnovazione della stessa, con tempi stimabili – per l'individuazione dell'aggiudicatario ed analogamente a quanto avvenuto in occasione della precedente revoca – in circa 5-6 mesi, durante i quali occorrerebbe evidentemente garantire la continuità del servizio"*, e che pertanto occorre *"fare nuovamente ricorso ad una "proroga tecnica", evidenziando al riguardo che "l'ulteriore reiterazione della proroga si presta a contestazioni dei concorrenti (ed a segnalazioni/esposti all'ANAC)"*, ritenendo tuttavia il citato legale che la peculiarità della vicenda avrebbe consentito *"di motivare/giustificare adeguatamente tale decisione"* e cioè un'ulteriore proroga tecnica del contratto stipulato nel 2014 con COIMPA-NAU.
- Con il parere 29.05.2017 il Prof. Avv. Giorgio Pagliari affermava, tra l'altro, che: *"4.1) Dalla lettura dei verbali della Commissione Aggiudicatrice non emergono, a mio avviso, significative "criticità" o "singolarità procedurali", tali da far sorgere dubbi sulla complessiva regolarità o legittimità delle operazioni di gara. Quest'ultima presenta, peraltro, almeno sul piano formale, significative differenze rispetto a quella già revocata: anzitutto, pur essendosi confermato lo stesso RUP (Geom. Pietralunga), egli non è più Presidente della Commissione, i cui membri sono stati tutti sostituiti. 4.2) L'unica circostanza che, visti i recenti precedenti, potrebbe indurre un pur minimo sospetto, è che, dopo la celebrazione della 1^ seduta pubblica del 12.12.2016, la custodia di tutta la documentazione di gara sia stata congiuntamente attribuita al RUP ora indagato e a tale sig. Gabanella, non meglio identificato nel medesimo verbale, e comunque estraneo alla Commissione di gara. 4.3) Tuttavia, è altrettanto innegabile che, successivamente alla 2^ seduta pubblica del 16.12.2016, tutta la documentazione sia stata presa in consegna"*

dal solo Presidente della Commissione, Ing. Bufo, venendo poi da questi custodita presso il suo studio professionale, in Parma, e dunque fuori dalla possibile sfera di diretto controllo materiale del RUP”.

Inoltre, sempre con il parere 29.05.2017, il Prof. Avv. Giorgio Pagliari – in merito all’eventuale “contaminazione” della “seconda gara” nel suo complesso e con riferimento al contenuto dell’Ordinanza G.I.P. 6.4.2017 – affermava, tra l’altro, che *“la stessa ordinanza, seppur incidentalmente, formula conclusioni francamente apodittiche, ove non addirittura illogiche. Si veda, in proposito, la nota n. 58, a pag. 72, ove il GIP dubita della regolarità amministrativa della seconda, nuova, procedura di gara, ricorrendo all’unico argomento, secondo cui il RUP potrebbe avere nuovamente avvantaggiato l’ATI aggiudicataria, conoscendo a priori i criteri di valutazione delle offerte tecniche; non si comprende, sul punto, in cosa risiederebbe il presunto vantaggio, atteso che i criteri e subcriteri – peraltro immutati tra la prima e la seconda gara – risultavano correttamente indicati sin dall’art. 4 del Disciplinare di gara, conformemente a quanto previsto dall’art. 95, D.Lgs n. 50/2016. Del resto, è fin troppo facile osservare che, nella seconda gara, tutti gli offerenti potevano ben modificare la propria originaria offerta, tentando di migliorare la performance della prima gara, cosicché il presunto vantaggio cui si riferisce il GIP sembra più apparente, che reale”;*

- alla luce del contenuto dei citati pareri espressi dagli Avv.ti Fidanza, Bertoi e Pagliari – divergenti (e comunque non concordanti) nella valutazione in merito all’emergere, in specie dall’Ordinanza G.I.P. 6.4.2017, di elementi di irregolarità/illegittimità/inattendibilità della procedura di gara indetta con bando pubblicato il 21.10.2016 (c.d. “seconda gara”) – EmiliAmbiente ha ritenuto che, una volta disposta nei confronti dell’ATI COIMPA-NAU la revoca dell’aggiudicazione della “seconda gara” e l’esclusione dalla stessa per grave illecito professionale ex art. 80 co. 5 lett. c) D.Lgs 80/2016 in relazione alle vicende di rilevanza penale inerenti la “prima gara” e di cui alla citata Ordinanza G.I.P. 6.4.2017, non emergessero allo stato elementi fattuali idonei, o comunque sufficienti, per mettere in discussione la regolarità/legittimità/attendibilità degli esiti della “seconda gara” nel suo complesso ed in specie per ritenere viziata ed inattendibile la graduatoria quanto alle posizioni 2^a e successive, e dunque, per annullare/revocare l’intera procedura di gara incidendo sulle posizioni, gli interessi e le aspettative dei concorrenti collocati in graduatoria dal 2° posto e seguenti, vale a dire in posizione successiva a quella di COIMPA-NAU;

- infatti, nell’Ordinanza G.I.P. 6.4.2017 l’“interferenza” dell’allora R.U.P. Dino Pietralunga rispetto ai lavori della Commissione giudicatrice e nella valutazione delle offerte della

“seconda gara”, viene prospettata con specifico ed esclusivo riferimento a COIMPA e cioè in funzione di avvantaggiare indebitamente quest’ultima, a scapito di tutti gli altri concorrenti. Si legge infatti, tra l’altro, nella citata Ordinanza G.I.P.:

- che *“dalle indagini è emersa in maniera evidente l’esistenza di una collusione ferrea tra COIMPA e Pietralunga Dino (Direttore Generale di Emiliambiente s.p.a.) il quale è colui che ha presieduto la commissione di gare nella procedura annullata e che continua a rivestire il ruolo di R.U.P. in quella nuova”*;
- che nonostante la ripetizione della gara la stessa è stata *“guarda caso, aggiudicata in via definitiva il 16.3.2017 proprio a COIMPA, che a seguito delle rivelazioni del Pietralunga ha potuto partecipare presentando un’offerta tecnica “rialzata” rispetto alla precedente, totalizzando ben 69,54 punti su 70”*;
- che *“il sodalizio esistente tra il Pietralungaomissis.... e Toscani Aldo (che agisce in veste di rappresentante COIMPA...) renda del tutto inutile lo svolgimento di procedure di selezione per l’affidamento dei lavori, già in anticipo lottizzati e garantiti a COIMPA”*.

Di contro, dall’Ordinanza G.I.P., oltre che dai verbali della Commissione giudicatrice e da qualsivoglia altro documento e/o fatto conosciuto da EmiliAmbiente, non emergeva allora, né tuttora, alcun elemento che potesse e possa attualmente indurre a ritenere inattendibile la graduatoria della “seconda gara” relativamente al 2°, 3° e 4° posto, e del resto i concorrenti ivi collocati in graduatoria non hanno formulato nessun rilievo in merito ai punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle rispettive offerte tecniche.

D’altro canto, dall’Ordinanza G.I.P., oltre che dai verbali della Commissione giudicatrice e da qualsivoglia altro documento e/o fatto conosciuto da EmiliAmbiente, non constava allora, né consta tuttora, che si sia verificata una violazione del principio di riservatezza delle sedute e delle valutazioni della Commissione giudicatrice, tale, nei fatti ed in concreto, da viziare e rendere inattendibile la graduatoria della “seconda gara” quanto alle posizioni 2^a e successive;

- pertanto, l’ipotesi di procedere alla revoca/annullamento della “seconda gara” nel suo complesso (peraltro prospettata solo da uno dei tre legali interpellati), è stata ritenuta eccessiva/sproporzionata, anche in relazione all’interesse generale della collettività ed alle rilevanti problematiche che generava; la revoca/annullamento della “seconda gara” nel suo complesso, infatti, imponeva, nelle more dell’indizione/svolgimento di una nuova gara, di fare nuovamente ricorso ad una “proroga tecnica” del contratto stipulato nel 2014 con COIMPA-NAU (proroga di dubbia legittimità, viste le già ripetute proroghe resesi necessarie a seguito

della revoca della c.d. “prima gara”, e comunque potenzialmente suscettibile di rilievi e contestazioni, anche da parte di ANAC), trattandosi di garantire continuità ad un servizio essenziale per i cittadini (quali sono appunto i “*lavori di manutenzione e costruzione di reti, allacciamenti, infrastrutture varie del servizio acquedottistico*” in uso ad un vasto ambito del territorio della provincia di Parma), con il risultato di protrarre l’affidamento/esecuzione del servizio in capo a soggetto ritenuto colpevole di grave illecito professionale ex art. 80 co. 5 lett. c) D.Lgs 80/2016 in relazione alle vicende di rilevanza penale inerenti la “prima gara” e di cui alla citata Ordinanza G.I.P. 6.4.2017, rendendo così oltremodo ingiustificato (e quindi fonte di potenziale responsabilità erariale) il correlato aggravio di spesa di denaro pubblico, posto che il suddetto contratto del 2014 avrebbe continuato ad essere eseguito, nell’ipotesi di ulteriore proroga, sulla base di un ribasso del 9,20%, a fronte di ribassi del 10,56%, del 23,17% e del 11,03%, offerti rispettivamente dalla 2^a, 3^a e 4^a classificata nella graduatoria della gara indetta il 21.10.2016 (c.d. “seconda gara”), circostanza quest’ultima che comunque avrebbe imposto di limitare l’ambito di effettiva operatività della proroga alle sole indispensabili attività di manutenzione ordinaria, con l’ulteriore conseguenza di differire ulteriormente nel tempo l’esecuzione dei necessari e sempre più urgenti lavori di efficientamento ed implementazione delle reti;

- d’altro canto, l’ipotesi di procedere attualmente alla revoca/annullamento della “seconda gara” nel suo complesso – oltre a generare le poc’anzi evidenziate problematiche di impedimento/differimento nell’esecuzione dei lavori di efficientamento ed implementazione delle reti (la cui realizzazione, e correlata spesa, si ritiene presupponga un rapporto contrattuale “stabilizzato” e sia quindi viceversa incompatibile con un regime di mera e provvisoria “proroga tecnica”), con correlato pregiudizio dell’interesse generale della collettività servita dalla rete acquedottistica gestita da EmiliAmbiente – appare in contrasto con le legittime aspettative e l’affidamento in buona fede ingeneratisi in capo all’attuale aggiudicataria-contraente-esecutrice (ATI Ciro Menotti) – stante l’assenza, come detto, di alcun elemento fattuale concreto che possa univocamente indurre a ritenere irregolare e/o illegittima e/o inattendibile la graduatoria della “seconda gara” relativamente al 2°, 3° e 4° posto (militando in tal senso anche la circostanza che ad oggi, per quanto consta, non risultano avviate e/o in corso “inchieste” penali con riguardo alla suddetta “seconda gara”) – esponendo EmiliAmbiente al rischio di un contenzioso giudiziario con possibili gravose ricadute sulla stessa EmiliAmbiente in termini di responsabilità risarcitoria/indennitaria, tanto più considerando che la sentenza del TAR di Parma n. 154/2018 non reca declaratoria di

inefficacia del contratto d'appalto stipulato in data 14.03.2018 tra EmiliAmbiente e l'ATI Ciro Menotti;

- a seguito della ponderazione degli elementi sin qui esposti e del bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, EmiliAmbiente – anche tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa e del c.d. “principio di conservazione dell'effetto utile degli atti” – reputa emerga l'opportunità di riconoscere prevalenza alla salvezza degli esiti della gara indetta il 21.10.2016 quanto alle posizioni collocate in graduatoria al 2° posto e successivi, e pertanto, di confermare: a) l'approvazione dei verbali relativi alle operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice nelle giornate del 12.12.2016, 16.12.2016, 03.01.2017, 05.01.2017, 30.01.2017 e 14.02.2017, nella parte in cui, a seguito delle valutazioni/decisioni della Commissione giudicatrice, quest'ultima formava/approvava la seguente graduatoria quanto alle posizioni 2^ e successive: 2^ classificata ATI costituenda Cons. Naz. Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti spa-Consortio Stabile C.I.T.E.A.-TECNA AMBIENTE scarl con punteggio totale 83,673 (di cui 70,00 punti per l'offerta tecnica e 13,673 punti per l'offerta economica); 3^ classificata CANTIERI srl con punteggio totale 68,790 (di cui 38,79 punti per l'offerta tecnica e 23,17 punti per l'offerta economica); 4^ classificata ATI costituenda INGALLINA srl- COGEIR Costruzioni e Gestioni srl con punteggio totale 67,981 (di cui 53,70 punti per l'offerta tecnica e 14,281 punti per l'offerta economica); b) la Delibera di questo C.d.A. in data 25.07.2017 (e relativo provvedimento del R.U.P. in data 27.07.2017 prot. n. 5203) con la quale è stato disposto lo scorrimento della graduatoria e l'aggiudicazione della gara in oggetto all'operatore economico, 2° classificato in graduatoria, ATI Consortio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti S.C.P.A. – Consortio Stabile C.i.t.e.a. – Tecnaambiente Soc. Coop ar.l.; c) la Determinazione del 20.02.2018 (e correlata Determina del 19.2.2018 di presa d'atto della sostituzione della consorziata esecutrice Viridia s.c. con altra consorziata esecutrice individuata in ARCO Costruzioni Generali spa) recante dichiarazione di efficacia, ex art. 32 co. 7 D.Lgs 50/2016, dell'aggiudicazione disposta il 25/27.07.2017 nei confronti all'ATI Consortio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti s.c.p.a. - Consortio Stabile C.i.t.e.a. - Tecnaambiente Soc. Coop ar.l.; d) ogni atto successivo e correlato a quelli indicati ai precedenti punti a), b) e c), ivi compreso, per quanto possa occorrere, il contratto d'appalto sottoscritto in data 14.03.2018 con la suddetta ATI Consortio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti s.c.p.a. - Consortio Stabile C.i.t.e.a. - Tecnaambiente Soc. Coop ar.l..

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, il Consiglio, all'unanimità,

DELIBERA

1- di confermare gli esiti della gara indetta il 21.10.2016 per l'affidamento in appalto dei *“Lavori di manutenzione e costruzione di reti, allacciamenti, infrastrutture varie del servizio acquedottistico”* (CIG 6816424308 - CUP J23G16000020005) quanto alle posizioni collocate in graduatoria al 2° posto e successivi, e pertanto

2- di confermare l'approvazione dei verbali relativi alle operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice nelle giornate del 12.12.2016, 16.12.2016, 03.01.2017, 05.01.2017, 30.01.2017 e 14.02.2017, nella parte in cui, a seguito delle valutazioni/decisioni della Commissione giudicatrice, quest'ultima formava/approvava la seguente graduatoria quanto alle posizioni 2^ e successive: 2^ classificata ATI costituenda Cons. Naz. Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti spa-Consortio Stabile C.I.T.E.A.-TECNA AMBIENTE scarl con punteggio totale 83,673 (di cui 70,00 punti per l'offerta tecnica e 13,673 punti per l'offerta economica); 3^ classificata CANTIERI srl con punteggio totale 68,790 (di cui 38,79 punti per l'offerta tecnica e 23,17 punti per l'offerta economica); 4^ classificata ATI costituenda INGALLINA srl- COGEIR Costruzioni e Gestioni srl con punteggio totale 67,981 (di cui 53,70 punti per l'offerta tecnica e 14,281 punti per l'offerta economica);

3- di confermare la Delibera di questo C.d.A. in data 25.07.2017 (e relativo provvedimento del R.U.P. in data 27.07.2017 prot. n. 5203) con la quale è stato disposto lo scorrimento della graduatoria e l'aggiudicazione della gara in oggetto all'operatore economico, 2° classificato in graduatoria, ATI Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti S.C.P.A. – Consorzio Stabile C.i.t.e.a. – Tecnaambiente Soc. Coop ar.l.;

4- di confermare la Determinazione del 20.02.2018 (e correlata Determina del 19.2.2018 di presa d'atto della sostituzione della consorziata esecutrice Viridia s.c. con altra consorziata esecutrice individuata in ARCO Costruzioni Generali spa) recante dichiarazione di efficacia, ex art. 32 co. 7 D.Lgs 50/2016, dell'aggiudicazione disposta il 25/27.07.2017 nei confronti all'ATI Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti s.c.p.a. - Consorzio Stabile C.i.t.e.a. - Tecnaambiente Soc. Coop ar.l.;

5- di confermare ogni atto successivo e correlato a quelli indicati ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4), ivi compreso, per quanto possa occorrere, il contratto d'appalto sottoscritto in data 14.03.2018 con la suddetta ATI Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti s.c.p.a. - Consorzio Stabile C.i.t.e.a. - Tecnaambiente Soc. Coop ar.l.;

6- di dare mandato al R.U.P., geom. Marco Vassena, affinché provveda in conformità a quanto sopra deliberato.

7- di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 D.Lgs 33/2013.

Omissis

Dopodiché, null'altro essendovi da esaminare relativamente ed esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene chiusa alle ore 12:16.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to (Giuseppe Cerri)

IL SEGRETARIO
F.to (Monica Caffarra)

Publicato il 24.07.2018